



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 55 Concernente: “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”

Si comunica che la V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo” ha esaminato e votato nella seduta n. 15 del 28 novembre 2023 la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo composto da n. 7 articoli per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Mario Luciano Crea

Class. 2.5

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 30/11/2023 17:18:06



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937290
Mail: vcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_5_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



Proposta di legge regionale concernente:

“Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”

Art. 1
(finalità)

1. Al fine della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione Lazio, quale crogiolo delle antiche civiltà italica, salvaguarda e valorizza i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove, in particolare, i seguenti interventi:

- a) studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche nell'ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche;
- d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

2. La Regione, altresì, costituisce e incrementa, un fondo bibliografico specialistico e un archivio documentale multimediale, consultabili *on line* nella sezione "Biblioteca" del sito del Consiglio della Regione Lazio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può, in particolare:

- a) operare in forma diretta, anche attraverso l'assegnazione di incarichi per studi e ricerche;
- b) stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa nella ricerca storica e scientifica relativa al patrimonio linguistico e dialettale;
- c) concedere contributi per la realizzazione di progetti, presentati da soggetti, pubblici o privati, volti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della Regione anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali;
- d) istituire premi per tesi di laurea e/o dottorati che riguardino la storia, la cultura e il patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;
- e) istituire un registro per i dialetti del Lazio riconosciuti.

Art. 3

(Piano annuale degli interventi salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano annuale degli interventi salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Piano degli interventi.
2. Il Piano degli interventi definisce, per l'anno di riferimento, in particolare:
 - a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'articolo 2;
 - b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);
 - c) gli schemi delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - d) i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - e) le modalità e i criteri per la concessione, mediante appositi bandi, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - f) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili di cui alla lettera e), nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
 - g) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
 - h) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui lettera e), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
 - i) le modalità per il monitoraggio e il controllo sugli interventi di cui alla lettera a);
 - l) le caratteristiche dei premi per tesi di laurea e/o dottorati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d);
 - m) le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione ai premi di cui alla lettera l), nonché i criteri di selezione per l'aggiudicazione e le modalità di svolgimento degli stessi.
 - n) le modalità e i criteri per la costituzione del registro dell'articolo 2 comma 3 lettera e, per l'iscrizione nello stesso e per la relativa tenuta.
3. Il Piano degli interventi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art.4

*(Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione
e diffusione dei dialetti del Lazio)*

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Comitato per i dialetti, con funzioni propositive e consultive.
2. Il Comitato per i dialetti è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale, uno di quello della Città metropolitana di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato per i dialetti.
4. Il Comitato per i dialetti resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
5. I compiti, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per i dialetti sono disciplinati con un regolamento interno.
6. L'istituzione del Comitato per i dialetti non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 5

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 6
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nella missione ' programma relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' nel programma 1 "Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali". titolo I "Spese correnti" nel macro aggregato 104 della voce di spesa denominata "Attività di salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio" è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti del programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondo è accantonamenti", titolo I "Spese correnti".



Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.